



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 settembre 2009
(OR. fr)**

13588/09

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0258 (COD)**

**STATIS 83
AGRI 389
ENV 599
CODEC 1113**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: [18 settembre 2009](#)

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari, che modifica la proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione

All.: COM(2009) 486 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.9.2009
COM(2009) 486 definitivo

2006/0258 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE
sull'emendamento del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
sui prodotti fitosanitari, che modifica la proposta della Commissione
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE
sull'emendamento del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
sui prodotti fitosanitari, che modifica la proposta della Commissione
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione esprime qui di seguito il suo parere in merito all'emendamento proposto dal Parlamento europeo.

2. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2006) 778 def. - 2006/0258(COD)]:	11 dicembre 2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo	11 luglio 2007
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura	12 marzo 2008
Data di adozione della posizione comune (all'unanimità)	20 novembre 2008
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura	24 aprile 2009

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Il regolamento proposto istituisce un quadro giuridico e stabilisce norme armonizzate in tema di rilevazione e di diffusione di statistiche sulla vendita e sull'uso dei prodotti fitosanitari.

In particolare definisce norme concernenti:

- la frequenza della rilevazione dei dati (annuale per le vendite – quinquennale per l'uso);
- le modalità di rilevazione dei dati, concedendo ampia flessibilità agli Stati membri;
- il formato e la periodicità dei dati da trasmettere, che possono essere specificati dettagliatamente dalla Commissione utilizzando la procedura di comitato.

Il regolamento relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari rientra in una serie di provvedimenti legislativi comprendenti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2006) 373 def.) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (COM(2006) 388 def.), sui quali i colegislatori hanno raggiunto un accordo nel gennaio 2009 (Consiglio AGR1).

4. PARERE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALL'EMENDAMENTO PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

La Commissione accoglie l'emendamento 41.

Nel contempo la Commissione accoglie con favore l'invito rivolto al Consiglio dai presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo a riconfermare l'intero compromesso negoziato nella fase di seconda lettura tra i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. CONCLUSIONI

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.